



# CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL DISEGNO DI LEGGE A.C. 2988 -  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108,  
RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, PER LO  
SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI E L’EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI  
IDENTITÀ”

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



Luglio 2026





## CORTE DEI CONTI

AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL DISEGNO DI LEGGE A.C. 2988  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108,  
RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, PER LO  
SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI E L’EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI  
IDENTITÀ”

LUGLIO 2026



## INDICE

| Premessa                                                                                                                                                   | Pag. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I grandi eventi sportivi internazionali (Capo I - articoli da 1 a 4)                                                                                       | 3    |
| <i>Le funzioni e il ruolo dei Commissari straordinari</i>                                                                                                  | 4    |
| <i>Le misure finalizzate a garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio dell'Union of European Football Associations (UEFA) Euro 2032</i> | 7    |
| <i>Le misure urgenti finalizzate allo svolgimento della XX<sup>a</sup> edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)</i>                           | 10   |
| <i>Le misure settoriali finalizzate allo svolgimento della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027"</i>                                   | 12   |
| <i>Le misure assunzionali speciali e temporanee connesse alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027"</i>                               | 13   |
| Interventi sulla governance del sistema sportivo (Capo II - art. 5-9)                                                                                      | 15   |
| Le misure finalizzate a fronteggiare eventi eccezionali non sportivi (Capo III - art. 10)                                                                  | 20   |
| Disposizioni urgenti per garantire l'efficacia del documento di identità                                                                                   | 22   |
| Considerazioni conclusive                                                                                                                                  | 24   |





## CORTE DEI CONTI

---

### SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Mauro Orefice  
e composte dai magistrati

#### Presidenti di sezione:

Manuela Arrigucci, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni, Luisa D'Evoli;

#### Consiglieri:

Paola Cosa, Elena Tomassini, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Giampiero Pizziconi, Maria Rita Micci, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

#### Primi Referendari:

Tatiana Calvitto, Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, commi 5-bis e 5-ter;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 3 luglio 2026, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 6 luglio 2026;

UDITO nell'adunanza del 6 luglio 2026, il relatore Cons. Giampiero Pizziconi;

#### DELIBERA

di approvare il documento per l'audizione della Corte dei conti per l'esame del disegno di legge di conversione in legge del d.l. 26 giugno 2026, n. 108, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità", A.C. 2988, presso la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati.

IL RELATORE

Giampiero Pizziconi

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Mauro Orefice

F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 8 luglio 2026

IL DIRIGENTE

Antonio Franco

F.to digitalmente



## Premessa

L'atto C 2988 è finalizzato alla conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità*”. Il provvedimento, composto da 12 articoli e suddiviso in IV Capi, contiene una serie di misure tese in primo luogo a favorire le condizioni necessarie ad assicurare l'adempimento degli impegni assunti dal Paese per ospitare grandi eventi sportivi internazionali (Capo I) nonché a supportare l'esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella svolta dai giovani presso associazioni sportive dilettantistiche e per assicurare il corretto funzionamento di organismi sportivi ed enti di vigilanza degli stessi (Capo II). Inoltre, sono previste norme finalizzate ad assicurare l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali che si terranno nel territorio nazionale (Capo III) e disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'efficacia del documento di identità (Capo IV).

Nel seguente Quadro sinottico si illustra sinteticamente il contenuto delle misure adottate.

QUADRO SINOTTICO: CONTENUTO DELLE MISURE ADOTTATE

| Capo | Artt. | Oggetto                                                            | Focus principale                                                                                                                 |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | 1-4   | Grandi eventi sportivi internazionali                              | UEFA Euro 2032, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, America's Cup Napoli 2027: strutture commissariali, misure fiscali, lavoro |
| II   | 5-9   | Interventi sulla <i>governance</i> del sistema sportivo            | Commissione equilibrio economico-finanziario, diritti audiovisivi/calcio femminile, riordino UITSS, Fondi pratica sportiva       |
| III  | 10    | Misure finalizzate a fronteggiare eventi eccezionali non sportivi  | Giubileo francescano 2026, visita Papa Leone XIV a Lampedusa: mobilitazione Protezione Civile                                    |
| IV   | 11-12 | Misure urgenti per garantire l'efficacia del documento di identità | Transizione carta cartacea → CIE in attuazione Reg. UE 2025/1208; entrata in vigore                                              |

Fonte: elaborazione della Corte dei conti

## 2. I grandi eventi sportivi internazionali (Capo I - articoli da 1 a 4)

Il Capo I riunisce le disposizioni relative a tre manifestazioni sportive di rilievo internazionale in fasi diverse del proprio ciclo di vita organizzativo: il Campionato Europeo di calcio UEFA 2032 (fase iniziale/arco temporale pluriennale), la trentottesima

edizione dell'America's Cup — Napoli 2027 (fase di avvicinamento) e la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (fase conclusiva, evento imminente).

Per quanto attiene ai primi due eventi, le disposizioni sono tese ad assicurare l'assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte per l'organizzazione e lo svolgimento della trentottesima edizione della “American Cup, - Napoli, 2027”, nonché del Campionato europeo di calcio UEFA 2032. In quest'ultima circostanza, le misure tendono a soddisfare l'esigenza di rispettare i tempi e le scadenze imposte dalla UEFA per realizzare e completare le opere, ritenute di interesse strategico nazionale, necessarie allo svolgimento della manifestazione.

### *2.1. Le funzioni e il ruolo dei Commissari straordinari*

Due delle misure previste si innestano su un sistema già delineato da precedenti normative con l'intento di velocizzare le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere: quello dei Commissari con poteri straordinari e derogatori<sup>1</sup>.

In ordine alla funzione commissariale si rammenta che il comma 2 dell'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32<sup>2</sup> consente ai Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, di

<sup>1</sup> La figura del commissario straordinario di governo è disciplinata in via generale dall'art. 11 della l. 23 agosto 1988, n. 400. Spesso istituita tramite decreti-legge convertiti in legge, rappresenta una deroga al principio di separazione delle competenze e al normale procedimento amministrativo. Negli ultimi anni il ricorso a tale figura è stata massiccia in settori quali le grandi infrastrutture (es. opere strategiche del PNRR) per superare i veti burocratici o per fronteggiare le Emergenze territoriali e ambientali (dalla ricostruzione post-sisma alla gestione dei rifiuti o, ancora, per realizzare grandi eventi (vedasi il Commissario alle Paraolimpiadi invernali “Milano Cortina 2026” di cui al decreto legge 96/2025 o il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 di cui alla legge 234/2021).

A detti organi è attribuito il potere di agire in deroga alle disposizioni vigenti (es. Codice dei Contratti Pubblici). I poteri tipici spesso includono:

- Le funzioni di stazione appaltante: al fine di accelerare le procedure di affidamento di lavori e servizi.
- La sostituzione amministrativa: potere di superare il rilascio di visti, pareri e autorizzazioni di altri enti competenti.
- L'occupazione d'urgenza e le espropriazioni: procedure accelerate per l'acquisizione di beni a pubblica utilità.

Tuttavia, vi sono limiti inderogabili all'esercizio di detti poteri atteso che il commissario non può agire contro le norme penali, la legislazione comunitaria, le leggi antimafia e i principi di derivazione europea.

La figura del Commissario straordinario è da sempre al centro di un acceso dibattito giuridico ed economico in quanto se è vero che il commissariamento viene esaltato come strumento fondamentale di semplificazione e accelerazione è anche vero che la deroga all'ordinamento e la conseguente disapplicazione delle norme ordinarie rischia di minare la certezza del diritto. Ed ancora, alcuni autori hanno ritenuto stridente con il principio di legalità la sovrapposizione tra controllori e soggetti attuatori che talvolta ha caratterizzato alcuni poteri Commissariali (vedasi es. vertici di RFI o Anas nominati commissari delle loro stesse opere di cui al ddecreto-legge 10/2024 relativamente alle olimpiadi invernali “Milano Cortina 2026”). Ed ancora emerge l'esigenza che l'ampia discrezionalità attribuita ai Commissari, imponga una maggiore attenzione sulle tutele dei soggetti interessati dalle procedure urgenti e straordinarie e sulla necessità di assicurare un compiuto esercizio di controlli preventivi e successivi (es. rendicontazione delle contabilità speciali).

<sup>2</sup> Recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma 2 dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

Il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici fatto salvo il rispetto dei principi comuni previsti nell'ambito delle modalità di affidamento delle opere pubbliche nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Preliminarmente va rilevato che gli articoli da 1 a 3, del d.d.l. delineano un modello di *governance* ricorrente, seppur un'analisi comparata delle tre disposizioni, relativamente all'operatività delle strutture impiegate per la gestione di eventi con scadenza esterna vincolante, non evidenzia un modello unico ma, calibra lo strumento sulla fase del ciclo di vita dell'evento. Pertanto:

- per quanto attiene ai Campionati europei di calcio UEFA 2032 (art. 1) si può rilevare una struttura in consolidamento. Si interviene su un Commissario straordinario già esistente e operativo (art. 9-ter del decreto-legge 96/2025, come introdotto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2025, n. 119)<sup>3</sup>, potenziandone lo strumentario

<sup>3</sup> I poteri commissariali di cui all'art 9-ter, sono riferibili a quelli contemplati dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del

organizzativo in vista di un orizzonte gestionale di valenza pluriennale (scadenza 2032). Non si istituisce una nuova figura; si provvede ad ampliare la platea dei soggetti proponenti le progettualità; si introduce un coordinamento multilivello Comune-Regione-Stato tramite la figura del sub-commissario regionale; si diversifica la componente professionale della struttura di supporto.

- Quanto ai Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 (art. 2), la struttura commissariale è in uscita: il Commissario, istituito nel 2022, è prossimo al completamento della *mission* poiché l'evento si svolgerà nell'estate 2026 (21 agosto- 3 settembre), a ridosso dell'entrata in vigore del decreto. L'intervento è quasi interamente finanziario e procedurale: viene ripristinata la dotazione, erosa dalle risorse finora destinate alla realizzazione delle opere connesse e di contesto; vengono previsti l'individuazione accelerata (in deroga) di ulteriori opere connesse e di contesto e, soprattutto, l'adozione di un cronoprogramma vincolante presidiato, in caso di mancata realizzazione delle dette opere al 31 dicembre 2026, da una clausola di revoca automatica del finanziamento.

Giova evidenziare, relativamente allo stato di avanzamento dell'organizzazione dell'evento, che questa Corte dei conti in sede di esercizio del controllo<sup>4</sup>, aveva raccomandato al Presidente del Consiglio direttivo del Nuovo Comitato per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, di:

---

decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136), che prevedono riduzione di termini e procedure accelerate, (15 giorni per pareri amministrativi, ampliati a 30 in casi specifici), l'esercizio di poteri sostitutivi e la previsione di intese con le regioni per l'applicazione di deroghe a livello locale. In sintesi, il "Commissario stadi" dispone di un ampio bagaglio strumentale atteso che:

- è responsabile del processo di pianificazione e realizzazione delle infrastrutture sportive, inclusi stadi pubblici e privati, con particolare attenzione alla logistica, agli allestimenti e a soluzione di adattamento.
- Può elaborare uno o più piani, su iniziative private, come definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura (di cui al DPCM 30 marzo 2023), approvati da decreto del Presidente del Consiglio o dell'autorità delegata allo sport, in concerto con i Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture.
- Può agire in deroga a leggi non penali (salvo antimafia, golden power e vincoli UE), emettere ordinanze efficaci immediatamente (pubblicate in Gazzetta Ufficiale), e convocare conferenze di servizi per un'autorizzazione unica che sostituisce tutti i permessi (ambientali, urbanistici, paesaggistici, sanitari, antincendio). Detta autorizzazione opera quale variante agli strumenti urbanistici, come dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e può essere finalizzata a procedure di esproprio o imposizione di servitù.
- Può nominare sub-commissari (anche i sindaci delle città interessate, senza oneri aggiuntivi) o uffici sostitutivi per esercitare poteri, anche su richiesta di enti pubblici/privati.
- Può utilizzare il supporto operativo quali centrali di committenza di Sport e Salute S.p.A. e Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con costi ammissibili fino al 2% del budget degli interventi e servirsi di amministrazioni centrali o territoriali, purché si rispetti l'invarianza finanziaria.

<sup>4</sup> Collegio del Controllo concomitante presso la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato in composizione integrata con la Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 70/2025/CCC del 19 dicembre 2025. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere essenziali il Collegio in composizione integrata si era espresso già in precedenza con altre Deliberazioni.

- 1) avviare senza indugio e portare a termine l'affidamento dei servizi tecnologici (broadcasting, time scoring, attività relative all'emittente televisiva) e di quelli relativi ai controlli antidoping;
  - 2) vigilare sulla pronta definizione delle procedure volte all'individuazione delle navi da crociera per ospitare gli atleti;
  - 3) dare il massimo impulso per l'avvio e la definizione delle altre misure previste nel *Masterplan*, come descritte nella parte motivata;
  - 4) assicurare che le spese di competenza del Comitato Organizzatore rispettino il principio di economicità e trasparenza, garantendo la rendicontazione delle spese stesse<sup>5</sup>.
- Per la trentottesima edizione dell'America's Cup Napoli 2027 (artt. 3-4) si è in presenza di una regolazione che si atteggia settoriale e non emerge il ricorso ad un commissariamento in senso proprio.
- Il decreto-legge 96/2025, all'art. 7 (comma 1), ha infatti affidato alla società Sport e salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Detta attività, si correla con le competenze che la medesima disposizione (comma 2), assegna al comitato tecnico di gestione (America's Cup

<sup>5</sup> Con la successiva deliberazione n. 23/2026/CCC, il medesimo Collegio in composizione integrata con la Sezione di controllo per la Puglia, in relazione allo stato di avanzamento dell'organizzazione e al superamento delle criticità riscontrate in sede di controllo con la deliberazione n. 70/2025/CCC, ha tra l'altro, evidenziato:

- la risoluzione delle criticità rispetto ai rapporti con il Comitato internazionale;
- con riferimento agli aspetti logistici (ospitalità, trasporti, piano viabilità, cerimonie apertura e chiusura) previsti nel *Masterplan* rivisto nel mese di aprile 2026, che sono in corso di definizione le procedure per l'affidamento del lotto 2 per l'ospitalità degli atleti con la possibilità evidenziata dal Comitato di utilizzare dei traghetti di lusso previo parere positivo del Comitato Internazionale a seguito causa della circostanza che ha visto per ben due volte andare deserta la gara di affidamento per la seconda nave da crociera;
- l'esigenza di definire il piano dei trasporti, sia con riferimento alla definizione di accordi con Ferrovie dello Stato e *Stellantis* e sia con riferimento ad un piano di viabilità che deve essere sottoposto alle competenti autorità per la valutazione in termini di sicurezza e ordine pubblico;
- che risultano ultimate le procedure per le cerimonie di inaugurazione e chiusura dei Giochi;
- che i maggiori costi della riedizione del *Masterplan* 2026, relativi in particolare agli allestimenti temporanei che non erano preventivabili al momento della prima approvazione e funzionali alle opere su cui si svolgono le competizioni, trovano copertura con le risorse che il competente ministero ha garantito;
- per quanto attiene alla parte del budget relativa alle voci di entrata che evidenziano un delta negativo tra i ricavi stimati e accertati di euro 15.250.001,00 e alle modalità di copertura, la possibilità di accertare economie di spesa ferma restando la necessità che il Comitato valuti le azioni utili per poter fronteggiare le spese da sostenere con le entrate disponibili;
- per quanto attiene alle fonti di finanziamento fornite dalla Regione Puglia, che i contributi della Regione risultano inferiori a quanto indicato nel budget per un importo pari a 2 mln di euro;
- che particolare attenzione meritano le successive valutazioni che il Comitato dovrà fare in merito ai costi per l'attività di Sport & Salute nonché per la voce n. 9 del budget riferita alle consulenze che comprende anche l'incarico al delegato.

Venue Board - ACVB), di cui al “Host Venue Agreement» (HVA)”<sup>6</sup>, composto da 11 componenti, che adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione.

In questo caso non è prevista una apposita struttura commissariale per la realizzazione di infrastrutture, seppur il citato articolo 7 (comma 3) preveda, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree del comprensorio di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell’*America’s Cup* Napoli 2027 mediante il coinvolgimento: dell’apposita Cabina di regia (articolo 33, comma 13, decreto-legge n. 133/2014), della società Sport e salute S.p.A. e, riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei (articolo 9-ter del decreto-legge n. 76/2024, inserito in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024, n. 111).

Come si dirà oltre, la scelta è orientata ad un pacchetto di norme di settore (individuazione delle frequenze, misure di fiscalità, disciplina derogatoria in materia di rapporti di lavoro) che affianca il soggetto organizzatore internazionale privato<sup>7</sup> replicando lo schema già collaudato per l’evento olimpico e paraolimpico “Milano-Cortina 2026” (vedasi, ad esempio, art. 1, commi 1 e 3, del medesimo decreto-legge n. 96/2025).

## *2.2. Le misure finalizzate a garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio dell’Union of European Football Associations (UEFA) Euro 2032*

Venendo all’esame delle disposizioni di cui al Capo I, l’articolo 1 (*Disposizioni urgenti per garantire le opere neconversione, mpionato europeo di calcio dell’Union of European Football Associations (UEFA) Euro 2032*) interviene con una serie di modifiche alle

<sup>6</sup> Un Host Venue Agreement (HVA) è un contratto giuridico stipulato tra l'organizzatore di un grande evento (es. sportivo o fieristico) e la città o la struttura che lo ospita. Questo documento definisce ruoli, costi e responsabilità per la gestione della competizione, gli spazi, la sicurezza e gli investimenti infrastrutturali. In contesti istituzionali italiani, l'HVA è stato ampiamente discusso in relazione a grandi manifestazioni internazionali (come appunto per l'organizzazione dell’America’s Cup). Spesso, l'accordo stabilisce anche la formazione di comitati tecnici congiunti e regola l'uso degli spazi secondo il piano ufficiale dell'evento.

<sup>7</sup> Nella relazione di accompagnamento all’A.C. 2988 si individua quale “soggetto organizzatore” “*indistintamente, a seconda dei casi*” ciascuna delle seguenti società: La società neozelandese, team New Zealand Limited (numero di registrazione neozelandese, 582931). La società neozelandese AC38 Event Limited (numero di registrazione neozelandese, 822467). La società italiana Ace Italy srl (codice fiscale e numero iscrizione registro delle imprese di Roma numero 18181421001). Mentre per squadre partecipanti si intende, a seconda dei casi, uno o più tele, squadre iscritte e partecipanti a una o più delle regate previste dall'evento, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse squadre, dalla legge che ne abbia disciplinato la costituzione e le disciplini il funzionamento e dalla sede, anche ai fini fiscali, nel territorio dello Stato o altrove e le eventuali società strumentali per la partecipazione all'evento dalle stesse controllate.”

disposizioni di cui all'articolo 9-ter, del decreto-legge n. 96/2025 come introdotto dalla legge di conversione, 8 agosto 2025, n. 119, con il quale si era intervenuti per finalizzare l'organizzazione della competizione sportiva con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale dell'evento.

La citata disposizione prevede anche la nomina di un apposito Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica.

Va evidenziato che le modifiche non costituiscono meri aggiustamenti tecnici, ma rappresentano un significativo rafforzamento del modello commissariale, volto a superare alcune criticità emerse nella prima applicazione della disciplina.

In tale contesto, il d.d.l. prevede, nell'ambito dell'iniziativa progettuale finalizzata all'attuazione dei piani di intervento per l'esecuzione delle opere relative alla messa a disposizione nei tempi previsti di stadi rispondenti ai requisiti individuati in fase di candidatura e come definiti dall'apposito Comitato interistituzionale, l'ampliamento della platea dei soggetti che possono attivare la procedura commissariale.

Il riferimento contenuto nella disposizione ai soli "privati promotori" viene sostituito con quello più ampio di "proponenti", consentendo anche alle amministrazioni pubbliche, come i Comuni, di ricorrere alle procedure accelerate previste dalla normativa. Tale estensione consente quindi anche ai progetti promossi direttamente dagli enti locali di beneficiare del Provvedimento Autorizzatorio Unico Commissariale e della Conferenza di servizi semplificata. L'intento è quello di superare l'incertezza interpretativa in ordine alla possibilità di attivare interventi di riqualificazione da parte di soggetti pubblici proprietari delle strutture sportive.

In conseguenza, possono assumere la relativa iniziativa anche amministrazioni pubbliche ma, con il limite determinato dalla disponibilità di risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, lettera a) numero 1). Inoltre, nell'ambito della facoltà del Commissario di avvalersi degli uffici dell'amministrazione nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, si dispone che, ove la competenza sia di livello comunale, oltre al sindaco possa essere individuato quale sub-commissario anche il Presidente della Regione interessata (comma

1, lettera a) numero 2). La modifica è tesa a riconoscere il ruolo centrale delle Regioni nei procedimenti autorizzativi, in particolare con riferimento alle valutazioni ambientali, ai vincoli paesaggistici e alla pianificazione infrastrutturale, favorendo un maggiore coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e una più diretta corresponsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione delle opere.

In materia di funzionalità organizzativa, il medesimo comma 1 (lettera a), numeri 3 e 4) consente di mutare la composizione della struttura commissariale prevedendo che, in luogo di parte del previsto contingente di personale non dirigenziale (massimo 10 unità)<sup>8</sup> in posizione di fuori ruolo o di comando (con trattamento economico fondamentale in godimento a carico delle amministrazioni di provenienza ma, con compenso onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori compreso il lavoro straordinario, interamente a carico della struttura commissariale e fino ad un massimo pro capite pari a 50.000 euro), il Commissario possa avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile da collocare in posizione di fuori ruolo istituzionale.

Tale scelta, che mira ad un rafforzamento significativo della struttura commissariale, appare finalizzata a concorrere a fornire una maggiore solidità giuridico-contabile agli atti commissariali, riducendo il rischio di impugnazioni davanti al giudice amministrativo e di contestazioni contabili, consentendo di mettere a disposizione competenze tecniche specialistiche necessarie per la gestione di progetti particolarmente complessi in tempi molto ridotti riducendo, al contempo, il rischio di contenziosi e aumentando le probabilità di rispettare le scadenze imposte dalla UEFA per Euro 2032.

Si osserva che l'inserimento delle amministrazioni pubbliche nella platea dei soggetti proprietari delle strutture sportive che possono avanzare proposte per interventi di riqualificazione, potrebbe appesantire le procedure affidate alla struttura commissariale, incidendo anche sull'efficacia delle misure di rafforzamento sopra descritte.

Dalla formulazione della disposizione emerge che la facoltà di rimodulare la composizione organizzativa, prevedendo oltre al magistrato anche l'utilizzo fino ad un massimo di 3 consulenti esterni (con compenso per le due categorie non superiore ai 50.000 euro l'anno lordi), imponga una invarianza complessiva degli oneri previsti come stabiliti dall'art. 9-ter (pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032).

---

<sup>8</sup> Proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.



Viene poi innovativamente previsto che nell'ambito di dette dotazioni, integrate di ulteriori 50.000 euro annui dal 2026 al 2032 (comma 2)<sup>9</sup>, vanno ricondotte le spese di funzionamento e quelle relative all'acquisizione di beni e servizi della struttura nonché, la retribuzione di lavoro straordinario e il rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno (comma 1, lettera *b*).

La formulazione della disposizione, in considerazione dell'evidenziato regime di onnicomprensività del compenso stabilito dal Commissario attribuito al personale in comando o distacco, non chiarisce se la retribuzione per lavoro straordinario vada riconosciuta al solo personale esterno di cui si avvale la struttura.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo di personale distaccato per un massimo di 5 unità, proveniente a richiesta del Commissario da società pubbliche con oneri (comprensivi di trattamento accessorio e buoni pasto) interamente a carico di queste ultime (comma 1, lettera *a*, n.4).

### *2.3. Le misure urgenti finalizzate allo svolgimento della XX<sup>a</sup> edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)*

L'articolo 2 del d.d.l. (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX<sup>a</sup> edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*) integra l'originaria dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2022 al 2024 (prevista dall'art. 9, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legge 4/2022) finalizzata alla sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

Vengono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)- Programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge 178/2020), dei quali 6,5 milioni per interventi nel territorio del Comune di Taranto, qualificabili come opere connesse o di contesto, da concludersi entro il 31 dicembre 2026 (data di cessazione della gestione commissariale) (comma 1).

Si rammenta che ai sensi del suindicato decreto-legge 4/2022 (art. 9, comma 5 *ter*) si intendono:

---

<sup>9</sup> Finanziamento attivato mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ex art. 1, comma 511, della legge 296/2006).

- a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
- b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;
- c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale.

Si osserva che la formulazione della disposizione di cui al comma 1, che incrementa i finanziamenti finalizzando 6,5 mln di euro ulteriori alle sole opere connesse e di contesto, determina a favore delle stesse uno stringente vincolo di destinazione.

Per il completamento delle opere previste entro il termine della gestione commissariale, la norma, in deroga alle previsioni vigenti:

- attribuisce al Commissario straordinario appositi poteri, da esercitare con ordinanza da trasmettere alla ragioneria Generale dello stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento delle Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'individuazione e la programmazione degli interventi relativi ad opere connesse e di contesto (sentito il sindaco) nonché per la definizione del cronoprogramma finanziario e delle modalità di attuazione e di monitoraggio dei medesimi le opere con propria ordinanza definendo cronoprogramma procedurale, finanziario e le modalità di monitoraggio (comma 2).
- introduce un meccanismo di garanzia laddove, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere (termine: 31 dicembre 2026), il Commissario può procedere alla revoca del finanziamento e disporre, mediante versamento all'entrata, il rientro delle somme per la successiva riassegnazione nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si osserva che i poteri *ad hoc* attribuiti al Commissario sarebbero esercitabili, pertanto, solo per la realizzazione delle opere connesse o di contesto.

#### 2.4. Le misure settoriali finalizzate allo svolgimento della trentottesima edizione della “America's Cup- Napoli 2027”

L'articolo 3 del d.d.l. (*Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della “America's Cup- Napoli 2027”*) al comma 1, introduce nel corpo dell'art 7 del decreto-legge n. 96/2025, i nuovi commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, replicando in larga parte il modello già collaudato per le olimpiadi e le paraolimpiadi “Milano-Cortina 2026” in particolar modo mediante l'utilizzo dell'istituto della deroga normativa.

In particolare:

- il comma 6-ter, al fine di assicurare l'impiego intensivo e integrato di risorse frequenziali per comunicazioni tecniche, sicurezza e gestione delle operazioni in mare a terra, prevede l'assegnazione e l'uso temporaneo e a titolo gratuito al soggetto organizzatore delle frequenze radio per i servizi mobili e i servizi di comunicazione SNG. La previsione, che deroga al Codice delle comunicazioni elettroniche, opera entro un perimetro rigorosamente delimitato (sono escluse dalla gratuità le frequenze per trasmissione radiotelevisiva e le richieste di soggetti terzi seppur coinvolti nell'evento per attività ancillari quali servizi logistici, di sicurezza, tecnici ecc.).
- Il comma 6-quater autorizza la spesa per vigilanza e controllo relative all'utilizzo delle frequenze radioelettriche da svolgersi sulle aree interessate preventivamente e nel corso dell'evento (384.991 euro nel 2026, 692.384 euro nel 2027) e per l'acquisto di materiali necessari all'espletamento delle suddette attività (210.000 euro nel 2026, 200.000 euro nel 2027)<sup>10</sup>.
- Il comma 6-quinquies estende ai soggetti non residenti nello Stato il rimborso IVA senza condizione di reciprocità (in deroga all'art. 38-ter, comma 1, del d.P.R. 633/1972), per favorire la partecipazione di operatori economici esteri limitatamente alla cessione di beni e alla prestazione di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”.

L'art. 3, al comma 2, introduce alcune modifiche all'art. 8 del decreto-legge 38/2026 (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026 n. 88).

<sup>10</sup> La copertura degli stanziamenti è a carico del fondo speciale di parte corrente (per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche) e del fondo speciale di parte capitale (per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature), nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

La lettera a) del comma in oggetto, prevede che le esenzioni IRES/IRAP previste dall'art. 8, comma 4-*novies*<sup>11</sup> del decreto 38/2026, siano estese anche a soggetti giuridici costituiti in Italia dal soggetto organizzatore o dalle squadre partecipanti all'evento prima del 2026 con obbligo, tuttavia, di adottare una contabilità separata. Ciò, al fine di garantire la limitazione dell'esenzione alle sole attività strettamente connesse allo svolgimento della manifestazione sportiva in questione; disposizione che opera anche rispetto a soggetti già costituiti antecedentemente al 2026.

La lettera b) estende il regime fiscale agevolato al 35 per cento del reddito imponibile, previsto dall'art. 8, comma 4-*decies*, del citato decreto-legge, a favore dei lavoratori esteri che si trasferiscono in Italia nel periodo interessato per operare a favore dell'“America's Cup”, anche ai lavoratori già fiscalmente residenti in Italia. Con ciò, superando la disparità di trattamento derivante dall'operatività dell'Host City Contract sottoscritto in sede di candidatura all'evento nel 2025<sup>12</sup>.

## *2.5. Le misure assunzionali speciali e temporanee connesse alla trentottesima edizione della “America's Cup - Napoli 2027”*

L'articolo 4 (*Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»*), al fine di consentire il reperimento in tempi rapidi di un elevato numero di lavoratori anche in possesso di professionalità altamente specialistiche e non presenti stabilmente negli organici, introduce fino al 31 dicembre 2027 una disciplina speciale, temporanea e territorialmente circoscritta dei rapporti di lavoro subordinato instaurati per esigenze dirette dell'evento, applicabile al soggetto organizzatore e alle squadre partecipanti (comma 1).

I commi 2 e 3, prevedono che le esigenze legate allo svolgimento dell'evento costituiscono causale oggettiva ex art. 19, comma 1, del d.lgs 81/2015, introducendo una

<sup>11</sup> L'art. 8, comma 4-*novies*, del decreto decreto-legge 38/2026 come riformulato dispone: “*In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della “Americàs Cup - Napoli 2027” sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima “Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª Americàs Cup”, le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata, siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti*”.

<sup>12</sup> L'accordo istituzionale e l'Host City Contract per la 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli sono stati ufficialmente sottoscritti dal Ministro per lo Sport e i Giovani, dal Presidente della Regione Campania, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente di Sport e Salute spa.

deroga a limiti di durata, proroghe, rinnovi e limiti quantitativi, previsti dalla disciplina giuslavoristica sia per il lavoro a termine sia per la somministrazione.

Il comma 3 introduce presidi di garanzia per il lavoratore prevedendo una durata massima del rapporto in 24 mesi, con massimo 6 rinnovi con lo stesso lavoratore e termine finale improrogabile al 31 dicembre 2027, con l'applicazione, in caso di violazione dei limiti delle misure sanzionatorie (trasformazione del rapporto).

Viene poi stabilito:

- che per i lavoratori sportivi impiegati dai soggetti destinatari della disposizione continua ad applicarsi la disciplina di settore di cui al d.lgs 28 febbraio 2021, n. 36 (comma 4);
- che la cessazione per scadenza del termine non integra licenziamento e non è soggetta alle procedure di chiusura aziendale<sup>13</sup> né a quelle sul licenziamento collettivo<sup>14</sup> (comma 5);
- che i lavoratori assunti a termine per l'evento non si computano ai fini della quota di riserva del collocamento obbligatorio dei disabili (di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68)<sup>15</sup>, per la parte eccedente le esclusioni già previste. La disposizione vuole evitare che le assunzioni temporanee possano essere conteggiate per la determinazione di quote assunzionali riservate a disabili<sup>16</sup> laddove i relativi contratti avrebbero una durata temporale ben oltre quella dell'evento (comma 6).

Si prevede poi l'esonero del datore di lavoro dal versamento del contributivo datoriale a favore dei lavoratori assunti per l'evento, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizione tesa a disciplinare una specifica procedura di consultazione preventiva volta a salvaguardare il tessuto occupazionale in caso di chiusura definitiva di sedi o stabilimenti di aziende con oltre 250 dipendenti che hanno l'obbligo di comunicare la chiusura di sedi o reparti a sindacati (RSA/RSU), Regioni, Ministeri competenti e ANPAL. Entro 60 giorni, l'azienda deve presentare un piano di mitigazione con un confronto che può durare fino a 120 giorni.

<sup>14</sup> Di cui agli articoli 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità) e 24 (Norme in materia di riduzione del personale), della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante *"Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"*.

<sup>15</sup> La legge recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* prevede un "collocamento mirato", promuovendo l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle categorie protette nel settore pubblico e privato. Obbliga le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere una quota specifica di lavoratori disabili, garantendo pari trattamenti economici e normativi.

<sup>16</sup> L'art. 3 della legge 68/1999 prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, un obbligo di assunzione (cd. quota di riserva) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti:

- da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

sugli aiuti *de minimis*, con divieto di cumulo e decadenza del regime derogatorio in caso di riqualificazione del rapporto (comma 7).

L'operatività del regime derogatorio applicato non opera sul sistema delle tutele sostanziali del lavoratore quali gli obblighi in materia di sicurezza o in materia di condizioni di lavoro previste per i distaccati (comma 8).

Viene poi:

- demandato ad apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e finanze l'adozione delle misure attuative (comma 9);
- individuata la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 7 relative alle deroghe in materia contributiva, pari a 600.000 per il 2026 e 1.800.000 euro per il 2027 a valere su maggiori entrate e sul Fondo ex art. 1, comma 369, della legge 205/2017<sup>17</sup> (comma 10).

### **3. Interventi sulla *governance* del sistema sportivo (Capo II - art. 5-9)**

Il Capo II del d.d.l. raccoglie interventi eterogenei che incidono sulla *governance* del sistema sportivo, meno legati a scadenze evento-specifiche e più orientati a un riassetto strutturale del settore.

L'articolo 5 (*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*) rafforza la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche (di cui all'art. 13-bis del d.lgs. 36/2021), al fine di consentirne l'operatività in vista di alcune stringenti scadenze relative a controlli e certificazioni della regolarità economico finanziaria delle società professionistiche. In particolare, con invarianza di spesa, è previsto l'inquadramento nei ruoli di personale pubblico non dirigenziale in comando/distacco presso la Commissione entro il 2026: per i provenienti dal settore pubblico mediante mobilità; per il personale non appartenente ai ruoli della pubblica

---

<sup>17</sup> La Relazione tecnica al disegno di legge configura il mancato introito quale una rinuncia a maggior gettito, "*tenuto conto che la disposizione, contempla fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo in ragione dello svolgimento del trofeo velico America's Cup, e che diversamente, non avrebbero determinato gettito a legislazione vigente*", rimanendo ferme le limitazioni all'esenzione previste a legislazione vigente. Gli oneri vengono stimati considerando che ogni Team straniero partecipante abbia tra lavoratori dipendenti e collaboratori, in regime derogatorio e temporaneo, circa 120 unità per un periodo di circa 6 mesi, mentre per l'organizzazione, la stima ha considerato circa 200 risorse, ripartite tra le due categorie con impegno annuale. L'onere del Team Luna Rossa è stato quantificato in 117 unità nel 2026 e 132 nel 2027.

amministrazione mediante procedura concorsuale e valutazione della professionalità (comma 1, lettera a).

La disposizione fornisce dei chiarimenti sulle modalità di trasferimento delle risorse destinate alla Commissione dalle Federazioni sportive la cui quote, all'esito della determinazione annuale, verranno corrisposta per il tramite Sport e Salute S.p.A. (comma 1, lettera b). È disposto, inoltre, che la Commissione possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato (comma 1, lettera c).

L'articolo 6 (*Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*) devolve integralmente per la prossima stagione calcistica al calcio e al professionismo femminile la quota dell'1 per cento delle risorse da diritti audiovisivi sportivi, in precedenza vincolata alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e ai centri federali territoriali. La disposizione, quale intervento di politica pubblica a sostegno del professionismo sportivo femminile, prevede una invarianza delle quote complessive già previste a legislazione vigente.

L'articolo 7 del d.d.l. (*Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva*) unifica in un solo Fondo (denominato “*Dote per la famiglia*”) le due misure di sostegno alla pratica sportiva giovanile, attualmente operative<sup>18</sup> ma che sono caratterizzate da requisiti ISEE ed età dei beneficiari divergenti tra loro, con l'intento di semplificare la gestione amministrativa delle risorse, ora unificate, consentendo il riporto degli avanzi di gestione. L'articolo 8 (*Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno*) del d.d.l. detta una disciplina complessiva di riordino organico dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), e pur confermando la natura di ente pubblico di natura associativa, la disposizione ne ridefinisce in modo organico la governance, l'organizzazione interna, i meccanismi di controllo, la gestione economico-finanziaria e i rapporti con le sezioni territoriali, attraverso un articolato intervento che modifica anche numerose disposizioni della normativa vigente (comma 1).

La disposizione rinvia la disciplina del funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente all'adozione di apposito Statuto che deve conformarsi alle previsioni

<sup>18</sup> Si fa riferimento al “*Fondo dote famiglia*” istituito con l'articolo 1, comma 270 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) finalizzato a erogare contributi per la fruizione presso le associazioni sportive dilettantistiche e similari di corsi sportivi da parte di minori di età appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro e al Fondo di cui all'articolo 1, commi 225 e 226, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) con stanziamento di due milioni di euro per l'anno 2027, finalizzata a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali.

dell'articolo e ad una serie principi e criteri direttivi, con l'obiettivo di adeguarne la struttura organizzativa alle esigenze attuali e di garantire una più netta distinzione tra le funzioni di natura pubblicistica e quelle strettamente sportive

L'elemento centrale della riforma è rappresentato dall'introduzione di un principio di separazione funzionale tra le attività istituzionali dell'Unione e quelle sportive. In particolare, le funzioni pubblicistiche – quali l'addestramento obbligatorio all'uso delle armi, il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa, la vigilanza sulle sezioni e il controllo tecnico degli impianti – vengono tenute distinte dalle attività connesse alla promozione dello sport del tiro, all'organizzazione delle competizioni e alla preparazione degli atleti. Tale separazione non comporta la creazione di un nuovo ente autonomo, poiché viene preservata l'unitarietà soggettiva dell'UITS, ma si realizza mediante l'istituzione di una "Istituzione sportiva", organismo interno dotato di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, chiamato a svolgere esclusivamente le funzioni sportive secondo le regole dell'ordinamento sportivo e del diritto privato. Contestualmente, viene previsto un sistema di contabilità separata che consente di distinguere con chiarezza le entrate, le spese, i costi e i risultati economici riferibili alle due aree di attività.

La riforma interviene inoltre sulla governance dell'Unione, ridefinendone gli organi e le rispettive competenze<sup>19</sup> e fissa la costituzione dei nuovi organi entro il 31 dicembre 2026. Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del sistema dei controlli mediante la ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti, chiamato a esercitare le proprie funzioni sia nei confronti dell'UITS sia della nuova Istituzione sportiva, e istituisce un Comitato tecnico di vigilanza<sup>20</sup>, quale presidio sull'attività delle sezioni territoriali, teso a garantire un più elevato livello di controllo, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico-finanziario.

<sup>19</sup> Viene istituito il Consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'ente, composto dal Presidente nazionale, da rappresentanti del Ministero della Difesa, dell'Autorità politica delegata allo sport, degli Ispettori UITs e degli enti federati. Parallelamente, nell'ambito della nuova Istituzione sportiva, viene previsto un autonomo Consiglio sportivo, eletto dall'assemblea nazionale delle componenti sportive, cui è affidato l'indirizzo delle attività agonistiche e la rappresentanza dell'UITs nei confronti del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico e della federazione internazionale di riferimento. Una delle principali innovazioni consiste nella previsione che gli organi istituzionali e quelli sportivi abbiano una propria autonomia: l'eventuale cessazione del Presidente nazionale o del Consiglio generale non determina automaticamente la decadenza del Consiglio sportivo e viceversa, garantendo così una maggiore continuità amministrativa e gestionale.

<sup>20</sup> Articolato in due sezioni: una dedicata alle verifiche tecniche sugli impianti, sui poligoni e sulle relative condizioni di sicurezza, e una competente in materia amministrativa, contabile e patrimoniale.



L'articolo attribuisce inoltre all'UITS un ruolo centrale nella gestione dei poligoni e degli impianti di tiro<sup>21</sup> ed una parte significativa della riforma riguarda la figura dell'Ispettore UITS, il cui ruolo viene profondamente rafforzato. L'Ispettore è individuato quale soggetto responsabile delle attività di addestramento e delle procedure finalizzate al rilascio delle abilitazioni previste dalla legge<sup>22</sup>.

L'articolo ridefinisce inoltre il ruolo delle sezioni di tiro a segno nazionale, confermandone la natura di soggetti di diritto privato ma ribadendo il loro coinvolgimento nello svolgimento di attività di interesse pubblico<sup>23</sup>.

Dal punto di vista finanziario, viene introdotto un nuovo sistema di gestione contabile, fondato sulla separazione delle risorse destinate alle attività istituzionali da quelle riservate all'attività sportiva. Sono conseguentemente ridefinite anche le fonti di entrata dell'UITS e delle sezioni, distinguendo i proventi derivanti dalle quote di iscrizione obbligatoria, dalle attività addestrative e dai servizi istituzionali da quelli connessi al tesseramento sportivo, ai contributi di Sport e Salute S.p.A., del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico e alle ulteriori attività sportive. La quota annua obbligatoria degli iscritti passa da 11,56 a 25 euro, che va integralmente attribuita all'UITS assieme al 25 per cento dei proventi dei costi connessi a corsi, diplomi e patentini. La riorganizzazione complessiva dell'ente deve avvenire ad invarianza di spesa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per effetto dell'incremento delle quote degli iscritti, e della percentuale dei proventi da incamerare, si producono effetti di gettito netto positivi rilevanti (la Relazione tecnica quantifica in circa 3,2 milioni di euro gli incrementi per le quote di iscrizione e 3,63 mln di euro per la percentuale dei proventi da attività).

<sup>21</sup> L'Unione assume la competenza per il controllo tecnico dei lavori di realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti, per il rilascio delle relative certificazioni di agibilità e per la gestione centralizzata delle infrastrutture. Viene altresì prevista la possibilità di affidare la gestione degli impianti a soggetti terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché l'istituzione di un fondo interno destinato alla costruzione e alla manutenzione dei poligoni e dei campi di tiro. Contestualmente, i beni demaniali già concessi alle sezioni vengono attribuiti in uso gratuito direttamente all'UITS, che ne disciplina l'utilizzo secondo criteri uniformi.

<sup>22</sup> L'ispettore deve operare in via esclusiva presso una sola sezione, essere presente durante tutte le attività addestrative, certificare personalmente le operazioni svolte e partecipare annualmente a specifici corsi di aggiornamento organizzati dall'UITS. La norma disciplina anche il relativo trattamento economico, fissando un limite massimo al compenso annuo e ponendone l'onere a carico delle sezioni territoriali.

<sup>23</sup> Le sezioni continuano infatti a svolgere l'addestramento obbligatorio previsto dalla legge, l'attività sportiva e la promozione del tiro, operando nell'ambito delle direttive e della vigilanza esercitate dall'UITS. La disciplina stabilisce altresì i requisiti per il riconoscimento delle sezioni e degli enti federati, individua criteri per la loro distribuzione sul territorio e limita, nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, la presenza ad una sola sezione, fatta salva la possibilità di istituire delegazioni comunali.

L'intervento legislativo si completa con una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare, alla legge n. 110 del 1975 in materia di armi e ad altre disposizioni di settore, finalizzate a coordinare il nuovo assetto organizzativo dell'UITS con la disciplina vigente. Tra le principali novità figurano l'attribuzione all'Unione delle competenze in materia di vigilanza tecnica sulle sezioni, la ridefinizione dei requisiti di formazione degli istruttori e dei direttori di tiro, l'introduzione di specifiche previsioni sull'addestramento obbligatorio e la determinazione della quota annuale di iscrizione all'UITS per le categorie soggette all'obbligo di addestramento.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari*) del d.d.l., rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2027 il “Fondo sport per studenti universitari”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a garanzia di continuità dell'iniziativa avviata nel 2025 al fine di rafforzare le misure destinate a favore degli studenti universitari che svolgano con particolare profitto attività sportiva anche di alto livello.

La disposizione, a carattere esclusivamente finanziario, è volta a rafforzare il sistema delle borse di studio destinate agli studenti universitari che abbiano conseguito particolari meriti in ambito sportivo si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alla cosiddetta *dual career*, ossia al percorso che consente agli studenti-atleti di conciliare la pratica sportiva di alto livello con il percorso universitario, favorendone la permanenza nel sistema della formazione superiore e riducendo il rischio di abbandono degli studi.

A tal fine, si dispone il rifinanziamento di 4 milioni di euro, limitatamente all'anno 2027, del Fondo istituito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025<sup>24</sup>, destinato al finanziamento delle borse di studio per meriti sportivi, che potranno essere destinate alla copertura delle spese per il soggiorno presso Collegi Universitari di merito accreditati.

L'intervento non modifica la disciplina sostanziale del Fondo né i criteri di accesso alle agevolazioni, ma si limita a potenziarne la dotazione finanziaria, consentendo l'erogazione di un maggior numero di benefici ovvero l'incremento delle risorse disponibili per quelli già previsti.

---

<sup>24</sup> Il Fondo è stato finanziato dalla norma istitutiva (art. 13, comma 1) per 1 milione di euro per l'anno 2025 ai quali si aggiungono ulteriori 4 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Successivamente la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha rifinanziato il Fondo per 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma due, del decreto-legge 223 del 2006.

Sotto il profilo finanziario, la copertura dell'intervento è assicurata mediante una corrispondente riduzione delle risorse accantonate nel Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento riferito al Ministero dell'università e della ricerca. Si tratta pertanto di una misura che non determina nuovi oneri privi di copertura, ma opera attraverso una riallocazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Nel complesso, l'articolo ha una portata limitata ma significativa sotto il profilo delle politiche pubbliche, poiché conferma la volontà di valorizzare il merito sportivo quale elemento degno di sostegno economico nell'ambito del percorso universitario.

#### **4. Le misure finalizzate a fronteggiare eventi eccezionali non sportivi (Capo III - art. 10)**

Nell'ambito del Capo III del d.d.l., recante “*Disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali*”, l'articolo 10 (*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile*) introduce una disciplina speciale finalizzata a garantire il corretto svolgimento di due eventi caratterizzati da un eccezionale afflusso di persone e dalla conseguente necessità di un coordinamento straordinario delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

In particolare, la norma riguarda:

- le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, previste nell'ambito dell'anno giubilare francescano;
- la visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa, programmata per il 4 luglio 2026.

Per entrambi gli eventi, viene attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo centrale di coordinamento e direzione delle attività necessarie, riconoscendo la natura eccezionale delle manifestazioni e la conseguente esigenza di assicurare una gestione unitaria delle misure organizzative (commi 1 e 2).

L'ambito delle competenze attribuite al Dipartimento della Protezione Civile è particolarmente ampio e comprende tutte le attività finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento degli eventi. In particolare, il Capo del Dipartimento è chiamato a programmare e coordinare gli interventi relativi alla mobilità, all'accoglienza dei

partecipanti, all'assistenza sanitaria, alla logistica e, più in generale, a ogni altra attività funzionale alla gestione dei flussi di persone. Alla Protezione Civile è inoltre attribuito il compito di assicurare con urgenza la disponibilità dei beni, delle forniture e dei servizi indispensabili allo svolgimento delle manifestazioni (comma 3).

Per garantire la massima efficacia operativa, l'articolo disciplina uno specifico modello di *governance* basato sulla collaborazione istituzionale.

Il Capo del Dipartimento opera, infatti, in stretto raccordo con i Presidenti delle Regioni interessate, i Prefetti, i Sindaci e le altre amministrazioni coinvolte, promuovendo il costante scambio di informazioni e il coordinamento delle rispettive attività.

La disposizione prevede inoltre la possibilità di avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile e di individuare, mediante apposite convenzioni, soggetti attuatori incaricati della realizzazione di specifici interventi, comprese società in house o partecipate dallo Stato e dagli enti territoriali. Per le celebrazioni francescane è previsto anche un raccordo con il Comitato nazionale istituito dalla legge n. 140 del 2022 (comma 3).

Particolarmente rilevanti sono anche i poteri straordinari attribuiti al Capo del Dipartimento. La norma autorizza infatti il ricorso agli strumenti tipici della protezione civile, consentendo l'adozione delle ordinanze previste dal Codice della Protezione Civile, anche in deroga alle ordinarie procedure previste per la dichiarazione dello stato di emergenza. È inoltre espressamente richiamata la possibilità di utilizzare le procedure speciali previste dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici per gli interventi caratterizzati da esigenze di estrema urgenza. Rimangono tuttavia ferme le competenze proprie dei Prefetti in materia di ordine pubblico, sicurezza e coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, così da evitare sovrapposizioni di competenze (comma 4).

L'articolo contiene anche una misura specifica rivolta al Comune di Assisi, autorizzato, in considerazione dell'eccezionale incremento dei flussi di visitatori, ad assumere anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, fino a diciassette unità di personale di polizia locale, da inquadrare nella Area degli istruttori, con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026. Tale facoltà è riconosciuta in deroga ai consueti limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente<sup>25</sup> e mira a rafforzare le attività di

<sup>25</sup> La norma opera in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge

presidio del territorio, tutela del decoro urbano e contrasto all'abusivismo durante le celebrazioni.

La disposizione prevede infine le relative coperture finanziarie sia per gli interventi organizzativi della Protezione Civile<sup>26</sup> sia per le assunzioni autorizzate al Comune di Assisi<sup>27</sup>.

Nel suo complesso, l'articolo configura una disciplina speciale che attribuisce alla Protezione Civile un ruolo di cabina di regia nazionale per la gestione di eventi eccezionali, prevedendo strumenti organizzativi e poteri derogatori finalizzati a garantire rapidità, coordinamento e continuità amministrativa.

## **5. Disposizioni urgenti per garantire l'efficacia del documento di identità**

Il Capo IV del d.d.l, all'articolo 11 (*Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica*) in attuazione del Regolamento (UE) 2025/1208 che introduce requisiti tecnici e di sicurezza uniformi per le carte d'identità e impone l'eliminazione graduale dei documenti non conformi (non più validi dal 3 agosto 2026), disciplina un regime transitorio volto a fronteggiare le criticità emerse nel processo di rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE). Ciò, per evitare che i ritardi nella produzione e nella consegna del documento possano compromettere l'esercizio dei diritti dei cittadini o la continuità dei rapporti giuridici già in essere.

La prima misura riguarda i rapporti contrattuali (comma 1). Viene previsto che, per tutti i contratti pubblici e privati stipulati entro il 3 agosto 2026 nei quali le parti siano state identificate mediante carta d'identità cartacea, tale documento conserva la propria efficacia fino alla naturale scadenza, esclusivamente ai fini del rapporto contrattuale già instaurato. La disposizione evita che il venir meno della validità generale della carta cartacea possa incidere sulla validità dei rapporti negoziali già perfezionati.

Una seconda misura, di particolare rilievo pratico, riguarda l'utilizzo della carta d'identità cartacea ancora non scaduta durante il periodo necessario al rilascio della CIE. Fino al 31 gennaio 2027, il documento cartaceo può continuare ad essere utilizzato per l'esercizio di diritti fondamentali e per lo svolgimento di numerose attività della vita quotidiana, tra cui

---

27 dicembre 2006, n. 296 , e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

<sup>26</sup> Nell limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<sup>27</sup> Nel limite di spesa di 365.000 euro per l'anno 2026.

l'accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, la consegna della corrispondenza e degli atti giudiziari, nonché le operazioni bancarie, finanziarie e postali. La norma mira quindi a garantire la continuità nell'identificazione dei cittadini durante la fase di transizione verso il documento elettronico.

L'articolo introduce inoltre la possibilità, fino al 31 dicembre 2027, che il Sindaco rilasci, nei casi di particolare urgenza, un documento di identità provvisorio in formato cartaceo, avente validità massima di sei mesi e non rinnovabile. Tale documento dovrà essere restituito al momento del ritiro della carta d'identità elettronica e costituisce una soluzione temporanea destinata a coprire il periodo necessario al completamento della procedura di emissione della CIE (comma 3).

Viene precisato che il documento provvisorio costituisce una carta valori e può essere utilizzato anche come documento valido per l'espatrio. Contestualmente viene previsto l'obbligo di informare il cittadino che alcuni Stati esteri potrebbero non riconoscerne la validità ai fini dell'ingresso nel proprio territorio, richiamando così l'attenzione sui possibili limiti di efficacia internazionale del documento (comma 4).

L'articolo interviene anche sul piano organizzativo, prevedendo una semplificazione delle modalità di riscossione dell'importo dovuto per il rilascio della carta d'identità elettronica. A tal fine, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è autorizzato ad avvalersi della piattaforma tecnologica della società PagoPA S.p.A. per la gestione informatica dei pagamenti, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'intero procedimento amministrativo. Restano infine ferme le ulteriori disposizioni già vigenti in materia di rilascio della carta d'identità elettronica (comma 5).

Nel complesso, l'articolo 11 di carattere ordinamentale, dal punto di vista finanziario non determina nuovi oneri, ha natura prevalentemente transitoria e organizzativa e mira a garantire che il progressivo passaggio dalla carta d'identità cartacea alla Carta d'identità elettronica non produca effetti pregiudizievoli per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, assicurando la continuità dell'identificazione personale e dell'accesso ai servizi essenziali durante il periodo di adeguamento del sistema (comma 7).

## Considerazioni conclusive

Il provvedimento in esame presenta un contenuto eterogeneo, accomunato dall'esigenza di assicurare, attraverso strumenti di carattere straordinario, il rispetto di scadenze non differibili derivanti da obblighi internazionali, eventi eccezionali e adempimenti imposti dal diritto dell'Unione europea. Sebbene le disposizioni intervengano su settori differenti, esse risultano riconducibili ad una medesima finalità: rafforzare la capacità amministrativa delle istituzioni pubbliche nei contesti caratterizzati da tempi particolarmente compressi e da elevata complessità organizzativa.

Sotto il profilo ordinamentale emerge, ancora una volta, il progressivo consolidarsi del modello della legislazione emergenziale quale strumento di governo dei grandi eventi. Il ricorso a Commissari straordinari, procedure autorizzative semplificate, deroghe alle discipline ordinarie e modelli organizzativi speciali costituisce ormai una tecnica normativa ricorrente, non più limitata alla gestione di situazioni eccezionali in senso stretto, ma estesa anche all'organizzazione di eventi programmabili con largo anticipo. Tale tendenza, se da un lato appare funzionale a garantire il rispetto di obbligazioni internazionali e di cronoprogrammi particolarmente stringenti, dall'altro richiede una costante riflessione sull'equilibrio tra esigenze di speditezza amministrativa e tutela dei principi di legalità, trasparenza e responsabilità.

In particolare, il rafforzamento dei poteri commissariali previsto per UEFA Euro 2032 conferma una progressiva evoluzione della figura del Commissario straordinario da strumento eccezionale a modello stabile di accelerazione amministrativa. L'ampliamento dei soggetti legittimati ad attivare le procedure commissariali, il coinvolgimento delle Regioni mediante la figura del sub-commissario e il rafforzamento delle competenze tecnico-giuridiche della struttura rappresentano interventi coerenti con l'obiettivo di migliorare il coordinamento multilivello e di ridurre il rischio di contenzioso. Tuttavia, l'estensione della platea dei progetti suscettibili di beneficiare delle procedure accelerate potrebbe determinare un incremento significativo del carico operativo della struttura commissariale, rendendo essenziale verificare che le risorse organizzative e professionali risultino effettivamente adeguate rispetto alle nuove funzioni attribuite.

L'analisi comparata delle disposizioni dedicate ai tre principali eventi sportivi evidenzia inoltre come il legislatore abbia adottato modelli differenziati di governance in relazione alla diversa fase del ciclo di vita di ciascun evento. Per UEFA Euro 2032 si privilegia il

rafforzamento di una struttura commissariale già operativa; per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'intervento assume prevalentemente carattere finanziario e di monitoraggio dell'attuazione delle opere; per l'America's Cup Napoli 2027 viene invece privilegiata una regolazione settoriale fondata sul coinvolgimento del soggetto organizzatore e sull'introduzione di specifiche deroghe fiscali, lavoristiche e amministrative. Si tratta di una scelta che evidenzia una maggiore flessibilità dell'azione normativa rispetto al passato, ma che determina anche un quadro organizzativo meno uniforme, nel quale convivono modelli differenti di gestione degli eventi straordinari.

Di particolare rilievo appare il crescente utilizzo di meccanismi di condizionalità finanziaria e di monitoraggio delle opere. Le previsioni relative ai Giochi del Mediterraneo, che subordinano il mantenimento dei finanziamenti al rispetto dei cronoprogrammi e consentono la revoca automatica delle risorse in caso di inadempimento, rafforzano significativamente il principio di responsabilizzazione delle amministrazioni attuatrici. Tali strumenti risultano coerenti con il progressivo orientamento dell'ordinamento verso una gestione delle risorse pubbliche sempre più fondata sulla misurazione dei risultati e sul rispetto degli obiettivi temporali.

Le disposizioni contenute nel Capo II assumono invece una prospettiva di medio-lungo periodo, incidendo sulla governance del sistema sportivo nazionale. Gli interventi non si limitano ad affrontare esigenze contingenti, ma introducono modifiche strutturali destinate a produrre effetti permanenti sull'organizzazione del settore. In particolare, il rafforzamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive risponde all'esigenza di assicurare una vigilanza sempre più qualificata sulla sostenibilità del professionismo sportivo, mentre il sostegno al calcio femminile e la razionalizzazione degli strumenti di incentivo alla pratica sportiva testimoniano la volontà di orientare le politiche pubbliche verso obiettivi di inclusione sociale e sviluppo dello sport quale fattore di benessere collettivo.

Particolare attenzione merita la riforma dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che rappresenta uno degli interventi più organici contenuti nel decreto. La separazione tra funzioni pubblicistiche e attività sportive, accompagnata dalla distinzione contabile e dal rafforzamento degli organi di controllo, appare coerente con i principi di trasparenza amministrativa, sana gestione finanziaria e chiara individuazione delle responsabilità gestionali. Al tempo stesso, la riforma implicherà un'attenta fase di attuazione, nella quale



sarà determinante verificare l'effettiva capacità del nuovo assetto organizzativo di realizzare gli obiettivi perseguiti senza determinare duplicazioni di funzioni o incrementi indiretti della spesa.

Anche le disposizioni concernenti gli eventi eccezionali non sportivi confermano la tendenza ad attribuire alla Protezione civile un ruolo sempre più ampio di coordinamento amministrativo, estendendo strumenti originariamente concepiti per la gestione delle emergenze anche ad eventi programmati caratterizzati da eccezionale complessità organizzativa. Tale evoluzione rafforza il ruolo del Dipartimento quale cabina di regia nazionale, ma rende altresì necessario preservare la chiara delimitazione delle competenze rispetto alle altre amministrazioni coinvolte, evitando sovrapposizioni funzionali.

Da ultimo, le norme dedicate alla transizione verso la carta d'identità elettronica evidenziano un approccio improntato alla tutela dell'affidamento dei cittadini e alla continuità dei rapporti giuridici, introducendo un regime transitorio volto a prevenire effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del nuovo quadro normativo europeo. Le misure adottate appaiono coerenti con il principio di proporzionalità e con l'esigenza di contemperare l'adeguamento agli standard europei con le concrete capacità operative delle amministrazioni comunali e dell'apparato preposto al rilascio dei documenti.

Nel complesso, il provvedimento conferma una linea evolutiva dell'ordinamento che tende ad affiancare agli strumenti ordinari forme di amministrazione straordinaria sempre più strutturate e specializzate. Detta tendenza, tuttavia, che concentra più modelli quali i Commissari straordinari, le deroghe normative e l'attribuzione di particolari poteri di coordinamento, come quelli assegnati al Capo dipartimento della protezione civile nel caso in specie, concorre a innovare il quadro ordinamentale determinando peculiari effetti nell'ambito delle competenze amministrative, delle funzioni gestionali, della relativa difficoltà ad imputare le responsabilità e della reale capacità del sistema di misurare l'effetto utile in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle misure derogatorie assunte. In questa prospettiva, assume particolare rilievo il ruolo degli organi di controllo, chiamati ad accompagnare l'attuazione delle misure non solo sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria, ma anche della valutazione dell'efficacia delle scelte organizzative adottate e della loro capacità di coniugare speditezza amministrativa, tutela della legalità e sostenibilità della finanza pubblica.